



TRIBUNALE DI MANTOVA
Presidenza

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI MANTOVA

MISURE ORGANIZZATIVE ADOTTATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 83 COMMI 6 E 7 DEL
DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020 NUMERO 18/2020 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 24 APRILE 2020 NUMERO 27 E ULTERIORMENTE
MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 30 APRILE 2020 NUMERO 28

PREMESSA

L'articolo 83 comma 6 del Decreto Legge 17 marzo 2020 numero 18 come modificato dalla Legge di conversione numero 27/2020, prevede che i Capi degli Uffici Giudiziari, attivate le interlocuzioni normativamente previste, al fine di "contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria" adottino, per il periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020, "le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie..." emanate dalle competenti Autorità.

Sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità Sanitaria Regionale per il Tramite della Corte d'Appello di Brescia e ad esito dei contatti con i Magistrati dell'Ufficio e con il Presidente del locale Ordine degli Avvocati, si indicano le misure già adottate e in corso di esecuzione nonché quelle relative all'attività giurisdizionale che riguarderanno il periodo dal 12 maggio al 31 luglio prossimi.

Nel tracciare tali misure organizzative non può che farsi riferimento alla normativa sul "distanziamento sociale" e sulle altre "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da <Covid 19>" emanata con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 aprile 2020.

Eventuali modifiche delle disposizioni attualmente in vigore costituiranno il presupposto per la rimodulazione, con le preventive necessarie interlocuzioni, delle misure organizzative in atto.



MISURE ORGANIZZATIVE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI

Misure già in essere

Il 17 marzo si è provveduto alla sanificazione di tutti i locali del Palazzo di Giustizia e tale trattamento è stato reiterato in data 8 aprile; si valuterà se ed in che termini provvedere ad un ulteriore trattamento.

In una prima fase sono state utilizzate le mascherine chirurgiche già in possesso del Tribunale; attualmente sono in uso le mascherine "FFP2" fornite dall'Ufficio Tecnico Distrettuale.

Con riguardo alla misurazione della temperatura corporea, in attesa delle disponibilità della necessaria strumentazione, tutti i soggetti che svolgono attività all'interno del Tribunale vengono quotidianamente invitati a dichiarare per iscritto di aver provveduto alla misurazione della temperatura corporea e di aver rilevato un valore inferiore a 37,5 C°.

Non appena saranno disponibili verranno messi a disposizione di tutto il Personale e degli Utenti guanti, gel prodotti disinfettanti per le mani.

Gli sportelli per il pubblico sono operativi solo per gli atti oggettivamente urgenti e per quelli che questa Presidenza considererà tali con atto formale; si è provveduto ad accorpate le attività di sportello in modo da utilizzare le postazioni dotate di vetro divisorio.

E' in corso la procedura per l'acquisizione di schermi in plexiglas da utilizzare negli uffici che hanno un contatto, sia pure limitato, con l'utenza.

Raccomandazioni

E' stato inoltrato ai Magistrati e al tutto il Personale Amministrativo il materiale informativo riguardante le norme igieniche da rispettare.

E' stata prospettata la necessità di provvedere costantemente all'aerazione dei locali e di usare il meno possibile l'ascensore ed è stato raccomandato che lo stesso venga utilizzato, in ogni caso, da una sola persona alla volta.

Altre misure organizzative

Nell'intento di consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute e di limitare il più possibile le occasioni di contagio si ritiene di dover operare su quattro diversi piani, così come, in parte, si è fatto sino ad oggi in ossequio alle norme emanate a vari livelli:

- individuazione e indicazione delle attività da svolgere “in presenza”;
- modalità di utilizzazione delle aule d'udienza;
- contingentamento degli ingressi in Tribunale;
- presidi e lavoro agile.

Individuazione e Indicazione delle attività da svolgere in presenza

Le attività indifferibili da rendere in presenza, sono individuate come segue.

Nel Settore Civile la ricezione di atti riguardanti i seguenti ambiti:

- Tutele ed Amministrazioni di Sostegno;
- Ordini di Protezione contro gli Abusi Familiari;
- Trattamento Sanitario Obbligatorio;
- Interruzione di Gravidanza da parte di minori;
- Asseverazioni che presentino oggettivi e documentati caratteri di urgenza;
- Ricorsi per Concordato Preventivo;
- Reclamo ai sensi dell'articolo 36 della Legge Fallimentare;
- Convalida dell'espulsione, dell'allontanamento e del trattenimento di stranieri.

Nel Settore Penale:

- il deposito di atti e la richiesta di copie di atti relativi a soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, ivi compresi i permessi di colloquio con i detenuti.
- deposito atti e richiesta copie riguardanti procedimenti per i quali è fissata udienza nel periodo di vigenza delle presenti misure organizzative.

Vanno altresì rese “in presenza” tutte le attività, a qualunque settore riferibili, che presentano un oggettivo e documentato carattere di urgenza.

Utilizzazione delle aule

Per tutte le udienze che non potranno essere svolte da remoto verranno utilizzate, sulla base di un sistema di "prenotazione" gestito dal Presidente della Sezione Penale, le aule che consentono, in relazione a ciascun procedimento, lo svolgimento dell'attività giurisdizionale rispettando le norme emanate dall'Autorità Sanitaria ed in particolare la distanza minima tra le persone presenti.

Contingentamento degli ingressi in Tribunale

Il personale in servizio di vigilanza agli ingressi del Tribunale invita i soggetti che intendono accedere ad indicare le ragioni dell'accesso e contatta telefonicamente il responsabile dell'ufficio interessato per verificare l'effettiva necessità di svolgere attività urgente o comunque in scadenza.

Non si è ritenuto, in accordo con il Personale, di ridurre gli orari di accesso al pubblico in modo da diradare il più possibile anche le già limitate presenze di utenti negli uffici.

Presidi e lavoro agile

Il cosiddetto "lavoro agile" così come previsto dal Legislatore e da più parti proposto, al di là delle teoriche affermazioni, non sembra praticabile come strumento primario di soluzione delle gravi problematiche in esame in quanto sostanzialmente incompatibile con il principio di buon andamento dell'attività dell'Ufficio sotto il profilo dell'equa ripartizione delle risorse tra i vari settori e delle pari opportunità per tutto il personale amministrativo.

I dipendenti che propongono tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa spesso non sono dotati degli strumenti informatici necessari (ad esempio la "carta multiservizi della Giustizia modello AT elettronico CMG") e comunque i progetti ad oggi portati all'attenzione di questa Presidenza non tengono conto delle indicazioni cogenti di cui alla nota del "DGSIA" protocollo numero 8690.U in data 9 marzo 2020.

Le prestazioni indicate e che effettivamente potrebbero espletarsi da remoto, già di modesta entità, dovrebbero, inoltre, essere frazionate tra più persone con conseguente inutile e potenzialmente dannosa sovrapposizione di funzioni.

Per una parte del Personale amministrativo non è neanche ipotizzabile un'attività lavorativa da remoto, per cui la misura organizzativa in esame, utilizzata in un sistema che non l'ha sufficientemente sperimentata ed opportunamente implementata, si risolverebbe, di fatto, in una palese disparità di trattamento tra i Dipendenti.

Anche il Consiglio Superiore della Magistratura nelle Linee Guida assunte con deliberazione numero 186/VV/2020 del 26 marzo 2020 ha rilevato che "...allo stato attuale risulta che il personale amministrativo non ha accesso da remoto ai registri della cognizione civile e penale..." con il che si restringe non poco l'ambito di attuazione del cosiddetto "lavoro agile".

Appare, in conclusione, più equo e più aderente alla realtà, nel rispetto sia dell'esigenza primaria di tutela della salute pubblica che di rispetto della dignità dell'Ufficio e dei Lavoratori, praticare una forma di "lavoro agile" mirato e programmato.

Quest'ultima misura è prevista dall'articolo 87 comma 1 lettera b) del Decreto Legge 18/2020 in base alla quale le pubbliche amministrazioni, nel periodo di emergenza indicato dal comma 1, "prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017 numero 81".

In concreto, una volta operata la riduzione del personale presente in ufficio sulla base delle misure di cui si dirà a breve, un certo numero di dipendenti potrà essere autorizzato a svolgere una parte dell' ordinario lavoro al domicilio con l'affidamento, su richiesta del Funzionario responsabile di settore o del Magistrato di riferimento (Presidente di Sezione o Coordinatore) ovvero su proposta del singolo dipendente, di una determinata attività da svolgere da remoto o comunque al proprio domicilio.

Tale meccanismo consentirà la necessaria flessibilità della misura e sarà programmato tenuto conto delle effettive esigenze che si manifesteranno via via nei vari uffici.

Sulla base di tale meccanismo sono state già validate una serie di proposte mirate e specifiche di attività lavorative da svolgersi al domicilio.

Con riguardo alle cancellerie già dal 25 marzo sono state limitate il più possibile le presenze negli uffici. A tal fine si è già predisposto, in via preliminare, un programma di smaltimento delle ferie arretrate e di fruizione dei riposi compensativi e sono stati predisposti turni di presenza in ufficio su base settimanale o quindicinale.

Le persone presenti sono state e saranno, per il futuro, dislocate sulla base della dimensione dei singoli locali, secondo le indicazioni sanitarie sul distanziamento, anche avvalendosi di schermi in plexiglass e di ogni altra idonea precauzione.

Sarà incentivato, come già accennato, il lavoro da svolgere presso il domicilio; a tal fine il Responsabile Amministrativo del settore o il Magistrato Coordinatore della Sezione indicherà, di volta in volta, al Personale non inserito nei turni di presenza in ufficio, il lavoro da svolgere e sarà consentito prelevare e tenere al domicilio, ove possibile, i fascicoli

processuali o, in alternativa, estrarre copia oppure effettuare la scannerizzazione degli atti sui quali espletare l'attività lavorativa.

I Dipendenti che sulla base dei turni svolgeranno attività lavorativa fuori dall'ufficio dovranno indicare il domicilio ed un recapito telefonico ed impegnarsi a raggiungere tempestivamente il Tribunale ove richiamati per esigenze sopravvenute.

Tale misura organizzativa consente di far partecipare tutto il Personale alla turnazione di presenza in Tribunale e di modulare l'attività da svolgere al domicilio con le effettive e concrete esigenze dell'ufficio che possono, in ipotesi, mutare durante il periodo dell'emergenza epidemiologica.

MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI L'ATTIVITA' GIURISDIZIONALE

Nella individuazione delle misure organizzative relative allo svolgimento dell'attività giurisdizionale non può che farsi riferimento, in via generale, alle linee guida emanate dal Consiglio Superiore della Magistratura con la deliberazione numero 186/VV/2020 del 26 marzo 2020 che, richiamando la Relazione Illustrativa al Decreto Legge 18/2020, ha espressamente evidenziato la "duplice esigenza" di "sospendere o rinviare tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo le forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia" e di "neutralizzare gli effetti negativi che il massivo differimento delle attività processuali" potrebbe "dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali".

SETTORE CIVILE

Nel Settore Civile, ivi compreso il Fallimentare, al fine di evitare un rinvio generalizzato delle udienze a data successiva al 31 luglio, la modalità di trattazione ordinaria sarà quella di cui all'articolo 83 comma 7 lettera H del Decreto Legge 18/2020: scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Nell'ipotesi in cui fosse richiesta, per la natura dell'attività da espletare o venisse comunque disposta dal giudice la presenza delle parti verrà utilizzata la modalità di cui alla lettera F della norma citata: collegamenti da remoto tramite il sistema "Microsoft Teams".

In tale seconda ipotesi sarà il Giudice a valutare se la specifica modalità di collegamento individuata, oltre a garantire la necessaria riservatezza, sia compatibile con la natura del

procedimento, con la specifica attività da espletare in udienza e con il tipo di provvedimento richiesto dalle parti.

Con riguardo a quest'ultimo aspetto dovrà costituire oggetto di valutazione anche la circostanza relativa alla compatibilità del provvedimento da assumere con le prescrizioni dell'autorità sanitaria.

Le udienze relative a procedimenti di contenzioso ordinario che richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti verranno rinviate a date compatibili con il ruolo di ciascun magistrato, in maniera da evitare successivi ulteriori rinvii.

Nelle ipotesi di provvedimenti da assumere nell'ambito di affari non rinviabili ai sensi dell'articolo 83 comma 3 citato o che presentino carattere di urgenza e richiedano la necessaria comparizione delle parti o l'intervento in udienza di terzi e nel caso in cui non fosse concretamente possibile effettuare il collegamento da remoto ovvero il giudice non ritenesse compatibile tale modalità di svolgimento dell'udienza con la particolarità della fattispecie o dei provvedimenti da assumere, il giudice valuterà, caso per caso, se tenere l'udienza in un'aula che consenta il rispetto delle norme di sicurezza sanitaria e con modalità tali da garantire il necessario distanziamento tra i presenti, o se assumere provvedimenti parziali e provvisori con le modalità di cui alla lettera H dell'articolo 83 citato al fine di garantire, anche in questa ipotesi, un effettivo contraddittorio, fissando successiva udienza per la definizione del procedimento o della fase processuale.

Tale ultimo meccanismo è stato già utilizzato nella fase presidenziale di procedimenti di separazione giudiziale nei quali era necessario regolamentare, con urgenza, alcuni aspetti dei rapporti dei coniugi con i figli minori d'età ed era sconsigliato procedere con attività "in presenza" ovvero con la comparizione personale delle parti in udienza.

Nell'ipotesi in cui si optasse per l'udienza "in presenza" dovrà essere fissato, nella stessa giornata, un numero minimo di cause con opportuno scaglionamento degli orari in modo da evitare l'attesa di più persone nei corridoi e dovrà essere utilizzata un'aula che consenta il necessario distanziamento tra i soggetti presenti.

Sempre in ambito civilistico e con riguardo alla trattazione delle separazioni consensuali, dei divorzi a domanda congiunta e dei procedimenti camerali su ricorso congiunto, è stato sottoscritto, con il locale Ordine degli Avvocati, in data 21 aprile, un protocollo che prevede

un meccanismo di definizione dei detti procedimenti senza la comparizione personale delle parti.

Le Camere di Consiglio si svolgeranno da remoto (con il sistema "Microsoft Teams") garantendo la riservatezza.

SETTORE PENALE

La necessaria, specifica, premessa all'individuazione delle misure organizzative relative al Settore Penale riguarda la questione logistica ovvero le caratteristiche dell'immobile in cui è ubicato il Tribunale di Mantova che non facilita il rispetto delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario in atto, ove si consideri che solo due aule di udienza sono dotate di sufficiente capienza, che i Giudici per le Indagini Preliminari svolgono normalmente le udienze nei loro uffici e che non è possibile, in concreto, per l'angustia dei corridoi e per la mancanza di anticamere o sale riservate, evitare l'assembramento dei soggetti chiamati a svolgere la funzione di testimone, di perito o di consulente, di norma convocati (in numero spesso rilevante) per ciascuna udienza.

Così come espressamente previsto dall'articolo 83 comma 12 del Decreto Legge 18/2020, tutte le udienze si svolgeranno con l'applicazione della norma di cui all'articolo 472 comma 3 del Codice di Procedura Civile, e quindi a porte chiuse.

Le udienze di convalida dell'arresto e di contestuale celebrazione del giudizio per direttissima nonché i procedimenti di convalida dell'arresto e del fermo di indiziati di delitto e gli interrogatori di garanzia da effettuarsi innanzi al Giudice per le indagini preliminari, si svolgeranno in videoconferenza con le specifiche modalità indicate nel protocollo recentemente sottoscritto con l'Ordine degli Avvocati e la Locale Camera Penale allegato al presente provvedimento.

Nel periodo in esame verranno trattati i procedimenti non rinviabili, ai sensi e nei termini di cui alle lettere B) e C) del terzo comma dell'articolo 83 citato, nonché:

- gli appelli cautelari reali di cui all'articolo 322 bis del Codice di Procedura Penale;
- gli incidenti di esecuzione in cui si fa questione della legittimità del titolo esecutivo ovvero comportanti grave pregiudizio per il condannato derivante dall'ipotizzato rinvio a data successiva al 31 luglio 2020;
- i reclami di cui all'articolo 410 bis del Codice di Procedura Civile ivi comprese tutte le attività da svolgersi fuori udienza che non prevedono diretta partecipazione delle parti.

In tutte queste ipotesi la celebrazione delle udienze avverrà secondo le ordinarie modalità previste dal codice di procedura penale, fermo restando quanto già indicato per le persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare e l'udienza si terrà in ogni caso, come già indicato, a porte chiuse, distanziata nell'orario rispetto alle altre udienze, con ogni accorgimento utile per evitare assembramenti e contatti ravvicinati fra le persone, compresa l'opportuna programmazione dell'orario di comparizione degli eventuali testimoni il cui esame si renda necessario.

Anche le udienze dei Giudici per le indagini Preliminari verranno celebrate nelle aule normalmente destinate al dibattimento e ciò sulla base di un turno e di prenotazioni che verranno gestiti dal Presidente della Sezione Penale.

All'interno dell'aula i presenti dovranno collocarsi ad una distanza non inferiore a quella indicata dall'Autorità sanitaria e secondo le disposizioni impartite dal Giudice.

I difensori e gli altri soggetti che possono chiedere che si proceda per l'urgenza della trattazione dovranno avanzare la relativa richiesta con congruo anticipo, in modo tale che possa essere predisposta la videoconferenza ove prevista.

La data e l'orario di celebrazione del processo verrà quindi comunicata alle parti, applicato anche, ove compatibile, il Protocollo di intesa per le udienze penali telematiche.

Potranno altresì tenersi, in ambito dibattimentale, con le cautele in ordine all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, al necessario distanziamento ed all'opportuna scansione oraria, le udienze cosiddette "di smistamento" e quelle che prevedono soltanto la discussione finale, salvo, per queste ultime, che il Collegio o il Giudice monocratico non disponga, con il consenso delle parti, la trattazione con collegamento da remoto.

Con riguardo alle udienze della Sezione Gip/Gup potranno tenersi "in presenza" e con gli stessi accorgimenti già indicati, quelle che non richiedono l'intervento di soggetti diversi dalle parti e dai Difensori.

Sia in ambito dibattimentale che avanti al Gip/Gup andranno comunque rinviati i processi con un numero di parti incompatibile con il necessario distanziamento tra i soggetti presenti.

Resta salva, in ogni caso, la possibilità di tenere le udienze mediante collegamento da remoto.

I procedimenti diversi da quelli di cui ai punti che precedono, con imputati a piede libero, sia in fase di udienza preliminare, che in fase di dibattimento, fissati sino al 31 luglio 2020 saranno rinviati, ad eccezione di quelli che presentino carattere di urgenza ovvero la cui ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio all'imputato o alle altre parti

processuali, ad udienza successiva al 31 luglio 2020 e ad una data compatibile con il ruolo del Giudice o del Collegio in modo da evitare ulteriori successivi rinvii, con provvedimenti adottati fuori udienza, dal Presidente di Sezione ovvero, su indicazione di questi, dai singoli Giudici.


I provvedimenti verranno comunicati alle parti con le modalità previste dall'articolo 83 commi 13 e 14 del Decreto Legge numero 18/2020.

Nell'ipotesi in cui il rapporto processuale dibattimentale non si sia ancora instaurato, come avviene per le prime udienze il provvedimento di rinvio dovrà essere notificato anche all'imputato, secondo le regole processuali ordinarie, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 83 comma 14 citato, nell'ipotesi di intervenuta nomina del difensore di fiducia.


Si inoltri al Signor Presidente della Corte d'Appello, al Signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, al Presidente del locale Ordine degli Avvocati, nonché ai Magistrati ed al Personale Amministrativo.

Mantova, 4 maggio 2020

Il Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Manuela Fasolato



Il Presidente del Tribunale
Dott. Carmelo Leotta



TRIBUNALE DI MANTOVA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI.....5. MAG. 2020.....

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Antonella Bisacchi

